

PROVINCIA DI RIMINI

Allegato A – Delibera di G.P. n. 167 del 29 giugno 2011

STAGIONE VENATORIA 2011/2012 CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE

Il presente calendario venatorio provinciale è valido nel territorio della Provincia di Rimini ed integra, sulla base dell'art. 50 comma 2 della L.R. 8/94 e successive modifiche, il vigente Calendario Venatorio Regionale (L.R. 1 del 02/03/2011).

Negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge pertanto nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale vigente, con le modalità previste nei piani annuali di intervento e nei Regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie così come approvati dalla Provincia.

1) ORARI, GIORNATE, FORME E MODALITÀ DI CACCIA VALIDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE:

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia all'**avifauna migratoria** è consentita:

- □□□ da appostamento: da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- □□□ vagante: dal sorgere del sole fino al tramonto.

L'esercizio venatorio, nei giorni consentiti, è ammesso nell'arco dei **seguenti orari che tengono conto del ripristino dell'ora solare**:

periodo	dalle ore		alle ore
	da appostamento fisso o temporaneo alla sola fauna migratoria (esclusa Beccaccia)	vagante con l'uso del cane alla fauna stanziale, alla Beccaccia (dal 03 ottobre) ed alla migratoria consentita	Ora di chiusura per tutte le forme di caccia
1 - 15 settembre	5,45	6,45 ATV	13,00 ATC e AFV 19,30 ATV
16 - 30 settembre.	6,00	7,00	19,00
01 - 15 ottobre.	6,15	7,15	18,45
16 - 29 ottobre.	6,30	7,30	18,15
30 ottobre. – 15 nov.	5,45	6,45	17,00
16 - 30 novembre.	6,15	7,15	16,45
01 - 15 dicembre.	6,30	7,30	16,30
16 - 31 dicembre.	6,45	7,45	16,45
01 - 15 gennaio	6,45	7,45	16,45
16 - 31 gennaio	6,30	7,30	17,00

La caccia alla Beccaccia è consentita esclusivamente negli orari previsti per la caccia alla selvaggina stanziale.

E' vietata la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Nelle giornate e negli orari in cui è consentito unicamente l'esercizio venatorio da appostamento alla sola selvaggina migratoria, è vietato detenere al seguito eventuali capi di selvaggina stanziale anche se regolarmente abbattuti in precedenza. Nel percorso per raggiungere l'appostamento fisso o il luogo dove collocare l'appostamento temporaneo ed all'esterno degli stessi, il fucile deve essere obbligatoriamente mantenuto scarico e posto all'interno dell'apposita custodia o smontato, mentre gli eventuali cani al seguito devono essere mantenuti al quinzaglio. Durante le fasi di caccia da appostamento i cani dovranno essere mantenuti legati; è permesso slegarli per il solo recupero del selvatico abbattuto.

dal 01.09.2011 al 02.10.2011, la caccia da appostamento temporaneo può essere esercitata esclusivamente utilizzando capannini prefabbricati in tela o stuoia (anche mimetizzati con erbe e sterpaglie reperite sul luogo) ed è vietata la costruzione di appostamenti temporanei esclusivamente con materiale reperito in loco;

Tenuto conto che la settimana venatoria va dal lunedì alla domenica successiva, la caccia è consentita nelle giornate, forme e modalità sotto indicate:

periodo	forma e modalità di caccia	note
preapertura (01, 04, 08, 11 settembre 2011)	dalle 5,45 alle ore 13.00, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo	in tutto il territorio provinciale
dal 18 settembre 2011 al 02 ottobre 2011	in due giornate fisse (giovedì e domenica): <ul style="list-style-type: none"> • dal sorgere del sole fino alle 13.00, caccia vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore • per l'intera giornata venatoria (da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto) da appostamento fisso o temporaneo alla sola selvaggina migratoria 	in tutto il territorio provinciale
dal 03 ottobre 2011 al 04 dicembre 2011	da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana	nell'ATC RN1 e AFV La Lepre
dal 03 ottobre 2011 al 23 ottobre 2011	da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in tre giornate fisse (mercoledì, sabato e domenica) ogni settimana	nell'ATC RN2 e AFV dell'Alta ValMarecchia
dal 24 ottobre 2011 al 04 dicembre 2011	da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana	nell'ATC RN2 e AFV dell'Alta ValMarecchia
dal 01 ottobre 2011 al 30 novembre 2011	possono essere fruite ulteriori due giornate ogni settimana (con l'esclusione del martedì e del venerdì) da utilizzarsi esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso o da appostamento temporaneo segnando esclusivamente la forma di caccia (A) nel tesserino	in tutto il territorio provinciale
dal 05 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012	è consentita la caccia da appostamento e/o vagante senza l'uso del cane in tre giornate a scelta del cacciatore	in tutto il territorio provinciale (per SIC e ZPS vedi punto 9)
dal 05 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012	l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ caccia in squadre alla volpe preventivamente autorizzate e nominativamente indicate dalla Provincia su proposta degli ATC RN1 e RN2. Nelle AFV le squadre per la caccia alla volpe sono autorizzate per ogni azione di caccia dal titolare della Azienda Faunistica su apposita scheda e dovranno avere le stesse caratteristiche operative delle squadre degli ATC; ➤ caccia al Cinghiale in forma collettiva (fino al 21/01/2012) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ in tutto il territorio provinciale ➤ nei distretti di caccia collettiva al cinghiale
<u>dal 05.12.2011 al 31.12.2011</u>	l'uso del cane da ferma o da cerca (non più di due cani per cacciatore) è AMMESSO solo per la caccia vagante <u>alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite</u>, ed ESCLUSIVAMENTE nei PASCOLI, negli INCOLTI e nei BOSCHI localizzati nei seguenti territori (al di fuori delle tipologie territoriali indicate il cane deve essere tenuto a guinzaglio e l'arma scarica): <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>lungo l'intero corso provinciale dei fiumi Conca e Marecchia</u> (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine); ➤ all'interno dei Siti di Importanza Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nell'intero territorio provinciale ➤ <u>lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (nella fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine):</u> Uso, Rio Melo, Marano, Ventena, Tavollo ➤ nel territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia"); ➤ nell'intero territorio dell'ATC RN2 	Nei territori non riportati vige pertanto il divieto di caccia vagante con il cane

<p><u>dal 01.01.2011 al 31.01.2012</u></p>	<p>l'uso del cane da ferma o da cerca (non più di due cani per cacciatore) è AMMESSO solo per la caccia vagante <u>alla Beccaccia ed alle altre specie migratorie consentite</u>, ed ESCLUSIVAMENTE nei PASCOLI, negli INCOLTI e nei BOSCHI localizzati nei seguenti territori (al di fuori delle tipologie territoriali indicate il cane deve essere tenuto a guinzaglio e l'arma scarica):</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nel territorio dell'ATC RN1 all'interno dell'area collinare opportunamente tabellata (Tabelle bianche con bordo giallo riportanti la scritta "ATC RN1 Area speciale per l'esercizio venatorio alla beccaccia") ad esclusione del SIC di Torriana Montebello e del corso dei fiumi Marecchia e Conca (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine); ➤ lungo l'intero corso dei seguenti corsi d'acqua nel territorio dell'ATC RN1 (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine): Uso, Rio Melo, Marano, Ventena, Tavollo ➤ nel territorio dell'ATC RN2 ad esclusione dei SIC e ZPS e del corso del Marecchia (all'interno della fascia compresa entro i 50 metri dal ciglio dell'argine); 	<p>Nei territori non riportati ed in quelli esplicitamente esclusi vige pertanto il divieto di caccia vagante con il cane</p>
---	--	--

La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita, nei giorni previsti dal calendario venatorio regionale, da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto secondo seguenti orari che tengono conto del ripristino dell'ora solare:.

periodo	inizio selezione dalle ore	fine selezione alle ore
16 – 30 aprile	5,15	21,00
01 – 15 maggio	5,00	21,15
16 – 31 maggio	4,45	21,30
01 – 15 giugno	4,30	21,45
16 – 30 giugno	4,30	22,00
01 – 15 luglio	4,30	22,00
16 – 31 luglio	4,45	21,45
01 – 15 agosto	5,00	21,30
16 – 31 agosto	5,15	21,00
1 - 15 settembre	5,45	20,30
16 - 30 settembre.	6,00	20,00
01 - 15 ottobre.	6,15	19,45
16 - 29 ottobre.	6,30	19,15
30 ottobre. – 15 nov.	5,45	18,00
16 - 30 novembre.	6,15	17,45
01 - 15 dicembre.	6,30	17,30
16 - 31 dicembre.	6,45	17,45
01 - 15 gennaio	6,45	17,45
16 - 31 gennaio	6,30	18,00
01 – 15 febbraio	6,15	18,30
15 – 29 febbraio	6,00	18,45
01 – 10 marzo	5,45	19,00

2) SPECIE CACCIABILI, PERIODI DI CACCIA e LIMITAZIONI DEGLI ATC

SPECIE IN PREAPERTURA

specie	giornate preapertura	note
<i>Cornacchia grigia</i>	01, 04, 08, 11 settembre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Gazza</i>	01, 04, 08, 11 settembre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Tortora</i>	01, 04, 08, 11 settembre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Merlo</i>	01, 04, 08, 11 settembre 2011	Esclusivamente nell'ATC RN1 e nella AFV La Lepre
<i>Ghiandaia</i>	01, 04, 08, 11 settembre 2011	Specie cacciabile esclusivamente nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia

In tutto il territorio provinciale, per l'intera stagione venatoria è imposto il **divieto di caccia alla Starna ed alla Moretta**;

In tutto il territorio provinciale, rispetto ai contenuti del calendario venatorio regionale, la chiusura della caccia alle seguenti specie è modificata come segue:

specie	chiusura	note
<i>Cornacchia grigia</i>	14 gennaio 2012	in tutto il territorio provinciale
<i>Gazza</i>	14 gennaio 2012	in tutto il territorio provinciale
<i>Tortora</i>	30 ottobre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Merlo</i>	14 dicembre 2011	nell'ATC RN1 e nella AFV La Lepre
<i>Merlo</i>	31 dicembre 2011	nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
<i>Ghiandaia</i>	14 gennaio 2012	cacciabile esclusivamente nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
<i>Fagiano femmina</i>	31 ottobre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Fagiano maschio</i>	04 dicembre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Lepre</i>	04 dicembre 2011	in tutto il territorio provinciale
<i>Pernice rossa</i>	30 ottobre 2011	nell'ATC RN1 e nella AFV "La Lepre"
<i>Pernice rossa</i>	20 ottobre 2011	nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia

In tutto il territorio provinciale la caccia alla Beccaccia apre il 03/10/2011

Per le restanti specie cacciabili si fa riferimento al calendario venatorio regionale.

3) **CARNIERE**

In merito al carnier non vengono apportate variazioni rispetto a quanto previsto dal vigente calendario venatorio regionale.

4) **CACCIA AGLI UNGULATI**

In tutto il territorio provinciale, la caccia agli ungulati può essere attuata esclusivamente nei periodi e con le modalità descritti nella seguente tabella:

periodo	modalità di caccia agli ungulati	note
<i>dal 22/10/2011 al 21/01/2012</i>	cinghiale in braccata ed in girata nelle aree e con le modalità previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	giornate di mercoledì e sabato nell'ATC RN1 e nell'AFV "La Lepre" giornate di mercoledì, sabato e domenica nell'ATC RN2 e nelle AFV dell'Alta ValMarecchia
<i>dal 04.05.2011 al 30.09.2011 e dal 23.01.2012 al 31.01.2012</i>	cinghiale in selezione nelle aree e con le modalità e le eventuali restrizioni previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	(cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì) – <u>a far data dal presente atto viene vietata la pasturazione all'interno di colture in atto; la pasturazione all'interno di colture in atto può essere attuata esclusivamente previo permesso scritto del conduttore (proprietario coltivatore o conduttore con regolare contratto scritto);</u>
a partire dalla data indicata nell'atto di approvazione dei singoli piani di gestione, secondo il calendario venatorio regionale	capriolo in selezione, nelle aree e con le modalità e le eventuali restrizioni previste dai Piani di Gestione e dai relativi atti autorizzativi	cinque giorni a settimana escluso martedì e venerdì

Al di fuori delle modalità descritte la caccia agli ungulati è vietata in tutto il territorio provinciale.

5) ADDESTRAMENTO CANI DA CACCIA e CAMPI ADDESTRAMENTO

Rispetto a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, nell'ATC RN1 e nell'ATC RN2 l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto delle colture in atto, nei periodi, negli orari e con le limitazioni riportati nella seguente tabella:

periodo	orario	limitazioni
dal 21 al 28 agosto 2011	dalle ore 7.00 alle ore 13.00	Escluse le giornate di lunedì, martedì e venerdì
dal 31 agosto al 11 settembre 2011	dalle ore 7.00 alle ore 18.00	Escluse le giornate di lunedì, martedì e venerdì. Nei giorni di preapertura l'addestramento cani è permesso solo dalle 14.00 alle 18.00

In caso di pioggia l'addestramento potrà essere iniziato solo dopo 1 ora dal termine della stessa e solo quando ciò non comporti danni alle colture ed ai terreni.

Durante l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito l'uso di non più di due cani per cacciatore.

Nel periodo dal 22.08.2011 al 18.09.2011, le gare, l'addestramento e l'allenamento dei cani, nei campi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 8/94, sono vietati, salvo nelle A.T.V., nel rispetto dei regolamenti autorizzati dalla Provincia.

6) CACCIA NELLE AZIENDE TURISTICO VENATORIE

Nelle Aziende Agri Turistico Venatorie la caccia è ammessa: esclusivamente su fauna d'allevamento nel rispetto del piano di gestione autorizzato (è comunque ammessa anche la caccia alla Volpe secondo le limitazioni temporali previste dal presente atto), dal sorgere del sole fino al tramonto (vedi tabella al punto 1) e per un massimo di 5 giornate settimanali ad esclusione del martedì e venerdì.

Periodi di caccia e specie cacciabili:

- dal 01.09.2011 al 31.12.2011: Lepre, Pernice rossa, Starna, Quaglia
nelle immissioni è ammesso esclusivamente l'impiego di Pernice rossa (*Alectoris rufa*) geneticamente pura ed è vietata l'immissione di altre specie (*Alectoris chukar* o *A. graeca* o ibridi di queste con l'*A. rufa*) nelle immissioni di Quaglia comune, è vietato l'impiego di Quaglia giapponese o ibridi;
- dal 01.09.2011 al 31.01.2012: Fagiano;

Le specie abbattibili devono essere previste nel piano di gestione annuale autorizzato.

7) MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

colture	specifiche	attività venatoria	accesso del cane	transito del cacciatore
1 vigneti e frutteti (viti ed alberi / arbusti da frutto allevati con qualsiasi tecnica)	Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	NON CONSENTITA	Solo dopo la raccolta dei frutti, è consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita all'esterno, sempre con fucile scarico e aperto
	Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine <input type="checkbox"/> Con frutti pendenti	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita all'esterno, sempre con fucile scarico e aperto
	Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine <input type="checkbox"/> Dopo la raccolta	E' consentita. In appostamento fisso o temporaneo per la sola selvaggina migratoria con l'assenso scritto del conduttore. In vagante solo lungo le capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purché entrambi gli appezzamenti siano privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' possibile accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto

5) castagneti da frutto	Castagneto per la produzione di marroni e castagne, coltivato sfalciato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. E' consentita caccia da appostamento fisso o temporaneo alla sola migratoria previo assenso scritto del conduttore	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile scarico in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita all'esterno, con fucile scarico e aperto
6) rimboschimenti	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	Se non tabellato a divieto è consentita dopo i 3 anni con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche prima dei 3 anni, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito anche prima dei 3 anni, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7) colture erbacee intensive	Erba medica ed altre foraggere	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 1° ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche con altezza superiore ai 15 cm per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito anche con altezza superiore ai 15 cm per la raccolta del capo abbattuto all'esterno con fucile scarico e aperto
8) colture specializzate diverse	Fragola, soia, zucchine, zucca, colture ortive in genere	NON CONSENTITA	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
9) colture cerealicole	Grano, orzo, segale	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (si può percorrere il fondo della scolina e banchine non coltivate).	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno (ad eccezione dei terreni bagnati fino ad almeno due ore dopo la pioggia)	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto
9 bis) altre colture cerealicole	Mais, sorgo e saggina	E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche prima del 1° ottobre per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita all'esterno	E' consentito anche prima del 1° ottobre, per la raccolta del capo abbattuto all'esterno, con fucile scarico e aperto
10) colture oleaginose	Girasole, colza, ravizzone	NON CONSENTITA ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini esterni degli appezzamenti, con divieto assoluto di sparo in direzione della coltura	E' consentito sia per lo scovo della selvaggina che per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito all'esterno	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta all'esterno con il fucile scarico e aperto
11) colture erbacee da seme		NON CONSENTITA	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
12) colture a perdere ATC	Colture a perdere APPOSITAMENTE TABELLATE	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
13) in serra	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NON CONSENTITA	NON CONSENTITO	NON CONSENTITO
14) in vivaio a pieno campo	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la completa rimozione delle colture	In presenza delle colture, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	In presenza delle colture, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
15) prati artificiali irrigui	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Fino al 30 settembre, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	Fino al 30 settembre, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
16) terreni arati	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o per l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI

17) terreni coperti da stoppie o residui di fine raccolta		SI	SI	SI
18) terreni dismessi dalla produzione	Set aside, terreni dismessi dalla produzione,	SI	SI	SI
19) tutte le altre colture non specificate comprese quelle da sovescio		SI	SI	SI

- **per fucile scarico e aperto si intende:**
 - armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia
 - armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
 - armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto
- **IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI SOLARI per la produzione di energia elettrica:** si ricorda che é vietata la caccia a meno di 100 metri dalle installazioni di tali pannelli in pieno campo ed é vietato lo sparo con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione dei pannelli.
- E' sempre fatto divieto assoluto di sparo in direzione delle piante da frutto ad una distanza inferiore a 100 metri
-

8) ANNOTAZIONI SUL TESSERINO VENATORIO

Oltre a quanto previsto nel vigente calendario venatorio regionale, **di norma nel tesserino va segnalata per ogni giornata una sola forma di caccia (Vagante o Appostamento fisso o temporaneo).**

Nelle giornate in cui il presente calendario preveda la possibilità di esercizio venatorio sia in forma vagante che da appostamento, è possibile esercitare entrambe le forme di caccia nella stessa giornata, segnando tutte e due le forme di caccia (A e V).

E' obbligatorio marcare il deposito in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non sia portato con sé dal cacciatore.

Nel caso in cui nella stessa giornata si eserciti l'attività in ambiti diversi (differenti ATC, AFV, ATV) il cacciatore è sempre tenuto a compilare un ulteriore riquadro del tesserino regionale.

Il tesserino per l'esercizio venatorio va inderogabilmente consegnato al Comune di Residenza entro il 31 marzo 2012 (art. 39, lett .b) L.R. 8/1994).

PER I SOLI CACCIATORI ISCRITTI ALL'ATC RN1:

A partire dalla corrente annata venatoria é fatto obbligo ad ogni cacciatore iscritto all'ATC RN1, il ritiro e la compilazione della scheda statistica di abbattimento della piccola fauna stanziale.

Tale scheda, nominativa e personale, senza la quale non sarà possibile l'esercizio venatorio in forma vagante nel territorio dell'ATC RN1, dovrà essere ritirata dal cacciatore direttamente presso la sede dell'ATC RN1 oppure, a mezzo delega scritta, presso l'Associazione venatoria di appartenenza, entro il termine perentorio del 16/09/2011.

A coloro che fossero trovati, durante od al termine dell'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante, sprovvisti di tale scheda o con la medesima non correttamente compilata, nel caso di avvenuto abbattimento o comunque dopo il deposito del capo di selvaggina stanziale (fagiano, lepre, pernice rossa, volpe), verranno applicate le sanzioni previste all'art. 61 comma 3° della L.R. 8/94 e successive modifiche.

La scheda va riconsegnata all'ATC RN1 entro il 31 marzo 2012. La mancata riconsegna potrà determinare, oltre alle sanzioni pecuniarie citate, sanzioni accessorie da parte dell'ATC RN1.

9) **ULTERIORI PRESCRIZIONI**

Ai fini della maggior garanzia della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del R.R. 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, nonché ai contenuti di ulteriori regolamenti emanati per la caccia di selezione agli ungulati, **chiunque eserciti la caccia in forma vagante, sia negli ATC che nelle AFV e ATV, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, deve indossare, in modo da essere facilmente visibile a distanza, un elemento (giacchetto, gilet, casacca, berretto ...) od un accessorio del proprio abbigliamento (fascia su berretto di larghezza minima visibile di 3 cm, bracciale omerale di larghezza minima visibile di 10 cm su ciascun braccio, triangolo o quadrato di stoffa o altro materiale di lato 10 - 15 cm da apporre contemporaneamente sulla schiena e sul petto...) ad alta visibilità comunque di colore rosso, arancione o giallo.**

Per l'utilizzo di armi con canna ad anima liscia **sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore a 4 mm, cartucce caricate con**

munizioni spezzate con borraggio predisposto per tiri a lunga gittata (tipo “over 100”), cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi a forme di caccia collettiva al cinghiale.

E' fatto divieto di caccia nell'area a mare della SS. 16 come indicato dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente.

Lungo il **“Percorso Storico Naturalistico” del Fiume Marecchia** l'esercizio venatorio (sia in forma vagante che di appostamento temporaneo o fisso) è ammesso con l'avvertenza di non attraversare il percorso né camminare sullo stesso con fucile carico.

E' fatto divieto ai titolari di “appostamento fisso senza richiami vivi”, ai loro sostituti ed agli eventuali invitati, di utilizzare richiami vivi all'interno dell'area di rispetto dell'appostamento fisso anche quando questo non è in esercizio. Negli appostamenti fissi per colombacci è ammesso l'utilizzo come richiami di colombacci provenienti da allevamento e derivati domestici del piccione selvatico regolarmente detenuti. Per quanto riguarda l'uso come richiami dei derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (anatre germanate) si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio regionale ed alla normativa sull'Influenza aviaria.

E' fatto divieto ai titolari di “appostamento fisso con richiami vivi” (e loro sostituti) di abbattere durante l'esercizio venatorio capi di selvaggina stanziale e/o di detenere gli stessi all'interno dell'appostamento.

All'interno dei SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) della Provincia di Rimini:

- **nel mese di gennaio 2012** la caccia potrà essere effettuata esclusivamente **nelle giornate fisse di giovedì e domenica** di ogni settimana (ad esclusione della caccia agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto);
- **nel mese di gennaio 2012** è vietata la caccia vagante con l'impiego del cane;
- in deroga al PFVP, in considerazione delle caratteristiche del territorio, nella porzione del SIC in Comune di Torriana delimitata dalla S.P. 120, dal confine dell'Oasi, dal confine con la Provincia di Forlì Cesena e dal confine del SIC può essere ammessa anche l'azione di caccia collettiva in braccata con il limite massimo di 25 partecipanti e l'impiego di massimo 5 cani. Si ritiene comunque opportuno dare priorità ad azioni di selezione e girata;
- in deroga al PFVP, in considerazione delle caratteristiche del territorio, nei SIC ricompresi nell'ATC RN2, può essere ammessa anche l'azione di caccia collettiva in braccata nel numero massimo di 30 componenti e di 6 cani. Si ritiene comunque opportuno dare priorità ad azioni di selezione e girata.

All'interno delle ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) della Provincia di Rimini:

- **nel mese di gennaio 2012** la caccia potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana (ad esclusione della caccia agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto);
- **nel mese di gennaio 2012** è vietata la caccia vagante con l'impiego del cane;
- è vietato l'esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato effettuare la caccia nel periodo di preapertura (*giorni 01, 04, 08, 11 settembre 2011*) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati per la quale permangono valide le indicazioni del presente atto;
- è vietato addestrare ed allenare i cani prima del 1° settembre;
- l'azione di caccia collettiva in braccata è ammessa nel numero massimo di 30 componenti e di 6 cani. Si ritiene comunque opportuno dare priorità ad azioni di selezione e girata;
- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da Zone di Ripopolamento e Cattura o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio.

Inadempienze ed infrazioni al presente calendario provinciale, qualora il fatto non preveda per legge diversa e più grave sanzione, saranno punite ai sensi dell'art. 61 - comma 3° della L.R. 8/94.

Il Dirigente
Dott. Sauro Sarti